



Rassegna Parlamentare

Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali – Atto Senato 3236 di iniziativa governativa e connessi (Atti Senato 1645, 1928, 2159 di iniziativa parlamentare).

Assegnati alla Commissione Igiene e Sanità in sede referente.

Nominati relatori il Sen. Rocco Salini (FI) e il Sen. Leopoldo Di Girolamo (DS-U).

Nella seduta del 22 aprile 2004 la Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 1928, risultando assorbito il disegno di legge n. 2159.

Il relatore, senatore Salini, riferisce che il disegno di legge n. 1928 prevede l'istituzione di ordini – con l'eventuale articolazione in albi separati – per le professioni sanitarie che attualmente ne sono sprovviste.

L'intento del disegno di legge, prosegue il relatore, è di definire un'organizzazione uniforme per tali professioni, risolvendo ogni questione relativa alla rappresentatività di quelle attualmente non comprese in alcun ordine e favorendo il contrasto dell'esercizio abusivo delle medesime.

Nella seduta del 15 febbraio 2005 il Presidente Tomassini ha comunicato che l'Assemblea nella seduta del 9 febbraio 2005 ha rinviato in Commissione i disegni di legge 1928, 2159 e 1645 a seguito della presentazione del disegno di legge di iniziativa governativa n. 3236.

Il disegno di legge di iniziativa governativa concerne le professioni sanitarie infermieristiche, quella ostetrica e le professioni rientranti in una delle seguenti tre aree: della riabilitazione; tecnico-diagnostica e tecnico assistenziale; della prevenzione.

L'art. 2 prevede che l'esercizio di una delle professioni in esame sia subordinato al conseguimento di un titolo universitario e al superamento dell'esame di Stato.

Esso specifica che l'iscrizione all'albo debba essere obbligatoria anche per i pubblici dipendenti e che l'abilitazione sia sottoposta a verifica periodica.

La Commissione da mandato ai relatori Salini e Di Girolamo di predisporre un testo unificato sulla base dei contenuti specifici dei disegni di legge menzionati, tenendo conto altresì delle risultanze dei lavori della Commissione in sede antecedente al rinvio.